GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 | **ROMA** — MERCOLEDI 23 NOVEMBRE | NUM. 274

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

La XVIII legi[illegible]ra del Parlamento nazionale fu oggi inaugurata personalmente da **S. M. il Re** col consueto rito solenne. S. M. la [illegible]na, S. A. R. il Principe di Napoli, le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta, il Duca di Genova e il Conte di Torino int[illegible]venivano con S. M. il Re alla seduta.

Le LL. MM. e i RR. Principi erano ricevuti ed ossequiati al loro giungere al palazzo di Montecitorio, dalle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati e dalle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato.

Un lungo fragoroso applauso dei signori Senatori e Deputati raccolti nell'Aula e di tutte le tribune, salutò al Loro ingresso, gli Augusti Sovrani.

S. M. il Re, circondato dai RR. Principi, salì sul Trono, rendendo ripetutamente il saluto ai membri del Parlamento ed agli invitati.

S. M. la Regina prese posto nella R. Tribuna a destra del Trono.

Dopo che S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri ebbe fatto invito, in nome di S. M. il Re, ai signori Senatori e Deputati, a sedersi, S. E. il Ministro Guardasigilli chiamò, con appello nominale, i signori Senatori nuovamente eletti, a prestare il giuramento sulla formola di cui diede lettura.

Compiuto questo appello, S. E. il Ministro dell'Interno chiamò, nello stesso modo, i signori Deputati a prestare il giuramento sulla formola statutaria.

Dopo del quale S. M. il Re, sorto in piedi, lesse il seguente discorso:

Signori Senatori! Signori Deputati!

Con grande compiacimento dell'animo, torno in mezzo a Voi: e saluto qui insieme raccolti i componenti l'Alta Camera e i nuovi eletti del suffragio popolare.

L'anno che volge al suo termine durerà lungamente ricordevole nella nostra storia. Dalle antiche glorie italiche scaturirono all'Italia nuova nuovi argomenti di legittimi orgogli e di sicurtà. L'animo Mio è tuttavia compreso di memore commozione per gli omaggi che i rappresentanti della massima parte del mondo civile mi porsero ora è poco

in Genova; omaggi tanto più grati, inquantochè, nella comunanza di affetti e di intenti che unisce la Mia Casa al Mio popolo, io consideri fatto per esso quanto è fatto per Me (*Applausi*), e scorga in quelle onoranze la universale testimonianza che l'Italia si serba quale si propose di essere fin dal suo ricostituirsi in Nazione, aiutatrice indefessa di concordia e di pace. (*Applausi*). Nè io saprei come meglio esprimere agli Stati che ebbero parte in quell'avvenimento i miei sentimenti di gratitudine se non affermandoli innanzi ai rappresentanti della Nazione. (*Applausi*).

Tali dimostrazioni sono prova delle nostre amichevoli relazioni con tutte le Potenze. Il mio Governo insieme con i Governi alleati si adopera con vigile cura a preservare l'Europa da ogni occasione di dissidio.

Fra queste guarentigie di pace incominciano i vostri lavori: la vostra saggezza saprà farli fecondi.

L'assetto della finanza chiede primo le vostre cure: men gravi che per il passato, perchè il pareggio dei bilanci sarà raggiunto senza alcuno aggravio dei contribuenti. (*Ripetuti applausi*).

A mantenerlo incolume, a dargli la necessaria elasticità vi saranno proposte opportune riforme, per le quali ci si consenta avviarci a quella trasformazione dei tributi, che è desiderio antico e condizione di sociale equità. (*Applausi*).

La Colonia Eritrea non è più argomento di preoccupazione nè per la sicurezza sua, nè per la nostra finanza. Pienamente pacificata ci fa sperare non lontano il tempo nel quale potremo trarne i vantaggi desiderati.

Tutto ci incuora a por mano alla riforma dei grandi servizî dello Stato.

L'Esercito e la Marina, Mio affetto costante, come furono sin qui, saranno sempre oggetto delle amorevoli sollecitudini del Parlamento. (*Benissimo*). Abbiamo contenuto in più angusti limiti le spese militari; un altro dovere ci impongono le cure supreme della difesa nazionale: quello di portare negli ordinamenti e nella preparazione materiale e morale delle nostre forze tutte le possibili migliorie: di guisa che la riduzione della spesa non nuoccia in modo alcuno alla nostra potenza effettiva. (*Bene*).

A tal fine vi saranno presentati alcuni disegni di legge. A ottenerne bensì tutti i benefizî che il mio Governo se ne ripromette gioverà più risolutamente intendere alla educazione militare del paese, educazione che darà anche frutti altamente morali (*Applausi*); ne fa fede l'esercito che come è presidio e onore d'Italia, è altresì scuola di salde virtù e palestra di generose emulazioni. (*Vivi applausi*).

Ma per forti che siano gli Stati, oggi le ragioni di prevalenza e di prosperità vi sorgono dal sapere divulgato e cresciuto.

Già presso che tutti gli Stati di Europa mutarono i loro ordinamenti scolastici. Importa che l'Italia, fatto tesoro della propria e della altrui esperienza, non indugi a compiere quest'opera rinnovatrice. (*Benissimo*). Vi si chiederà perciò l'approvazione di proposte intese a sollevare a maggiore altezza scientifica gli studii universitarii; a ordinare le scuole secondarie con libertà consentanea ai bisogni dei tempi mutati; a dare all'insegnamento popolare l'indirizzo pratico, senza il quale la scuola indarno spera di raggiungere il suo fine precipuo, di essere preparazione e adattamento alla vita. (*Applausi*).

Altre e non minori sollecitudini domandano la legislazione e gli ordinamenti giudiziarî. L'Italia ha oggimai un corpo di leggi civili e penali degno delle sue nobili tradizioni, e che non conviene, se non ponderatamente, mutare. La esperienza e riconosciute necessità consigliano nuove disposizioni, le quali non menomano l'autorità dei Codici, la integrano mantenendoli in armonia con lo spirito e le condizioni dei tempi. (*Bene*)

Preme del pari riformare le leggi che regolano gli organi della giustizia e i procedimenti giudiziarî; affinchè la buona legislazione non rimanga sterile di benefici effetti.

Anche alle opere pubbliche, potente elemento di progresso economico e di progresso civile, dovrà volgersi la vostra attenzione. Il Mio Governo, nel proposito di promuovere, aiutandole, la privata operosità e le prudenti e utili iniziative delle Provincie e dei Comuni, e di giovarsene nelle presenti condizioni della finanza, vi presenterà leggi per regolare la esecuzione di opere decretate e necessarie, così ferroviarie, come stradali ed idrauliche; per risolvere le gravi questioni che vi si riferiscono; per imprimere finalmente alla Amministrazione, mediante savi decentramenti, un moto più efficace e più rapido. (*Bene*).

Per altri disegni di legge sarà chiesto il vostro suffragio. Occorre provvedere ai servizî postali e commerciali marittimi; occorre provvedere alla graduale esecuzione delle più urgenti opere edilizie della Capitale.

Nè è meno importante, in paese come il nostro essenzialmente agricolo, dare al lavoro dei campi l'ausilio del credito, affinchè l'Italia possa meglio vantaggiarsi di quegli elementi di prosperità che le furono conceduti dalla natura. (*Applausi vivi e ripetuti*).

So di interpretare i vostri sentimenti, invitandovi all'esame di proposte volte a migliorare le condizioni delle classi lavoratrici sempre presenti al Mio cuore; principio ed impulso ad una più larga legislazione, che sarà il maggior vanto del tempo nostro, se la sapienza civile consegua e assecuri la pacificazione sociale. (*Bene*).

Signori Senatori! Signori Deputati!

La generazione che ci precedè riunì le membra lacere e disperse d'Italia, e durerà benedetta nei secoli. Singolare fortuna. Ma i popoli, giova ricordarlo, non hanno altra fortuna se non quella che si preparano con la fede animosa e l'assiduo lavoro. (*Applausi*).

A noi non spetta ufficio meno glorioso. Il Mio Gran Genitore potè nutrire la magnanima ambizione di rendere agli Italiani una patria, e sciogliere in questa nostra Roma il suo voto. (*Applausi fragorosi, con viva Vittorio Emanuele*). Condotta da Lui la santa impresa, a Me sorride l'ambizione di unire il Mio nome al risorgimento economico e intellettuale del paese: (*Applausi, Viva il Re*) di vedere questa diletta Italia forte, prospera, colta, grande quale la vagheggiarono coloro che patirono o morirono per lei. (*Fragorosi applausi dalla Camera, dalle tribune, grida ripetute di Viva il Re*). L'affetto e il senno del popolo e del Parlamento mi confortano insieme. Serbiamo viva sempre la fede in noi stessi: la comune operosità, la concordia nel desiderio del bene ci consentiranno, Io lo sento e lo credo, di far sì che anche l'opera nostra sia provvida nel presente e benedetta nell'avvenire.

(Un nuovo fragoroso applauso al grido per tre volte ripetuto di *Viva il Re, Viva la Reale Famiglia,* saluta il fine del discorso).

Poi che S. M. ebbe finito di parlare, S. E. il Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, dichiarò in nome del Re aperta la 1ª Sessione della XVIII legislatura del Parlamento Nazionale.

Le LL. MM. ed i RR. Principi lasciarono quindi l'Aula, salutati da nuovi unanimi applausi, ed accompagnati fino al padiglione esterno dalle Deputazioni Parlamentari e dalle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato.

Il Corpo diplomatico assisteva in grande uniforme, dalla tribuna riservata, alla seduta.

Come al giungere così al ritorno delle LL. MM. il Re e la Regina al Real Palazzo, furono dalla popolazione affollata al Loro passaggio, salutate da vive, incessanti acclamazioni.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **669** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Venezia denominate: forti Caroman, S. Felice, Brondolo e S. Michele, trinceramento Sottomarina, testa di ponte Madonna Marina, e ridotto Madonna Marina, vengono determinate, entro il limite stabilito dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 ottobre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **670** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 101 del regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª), per l'esecuzione del servizio postale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Poste è dispensata dall'obbligo di fare indicare i nomi dei mittenti sulle ricevute, di cui nell'articolo 101 del regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª), degli oggetti in partenza, presentati per la raccomandazione.

Chi esibisca la ricevuta di un oggetto spedito con raccomandazione sarà considerato in tutti i rapporti coll'Am-

ministrazione predetta quale mittente dell'oggetto medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° dicembre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 ottobre 1892.

UMBERTO.

FINOCCHIARO APRILE.

Visto *il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **678** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 1° luglio 1888 n. 5598, 30 giugno 1889 n. 6199, 17 aprile 1890 n. 6797 e 2 luglio 1890 n. 6914, concernenti il ruolo organico del personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visti i RR. decreti 14 giugno 1885 n. 3208, 24 giugno 1886 n. 3956 e 11 gennaio 1891 n. 12, concernenti le nomine e le promozioni del detto personale;

Viste le leggi 8 luglio 1883 n. 1470 e 14 luglio 1887 n. 4719, concernenti gli impieghi devoluti agli scrivani locali della Guerra e della Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scrivani straordinari in servizio presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla data del presente decreto saranno ammessi, essi soli, e per una sola volta, ad un esame di abilitazione ai posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe esistenti nell'organico del Ministero, ed a quelli che fossero in avvenire istituiti, purchè dal capo del servizio, al quale sono addetti, siano dichiarati meritevoli del posto cui aspirano, per operosità, diligenza e buona condotta.

Art. 2.

L'esame consisterà in due lavori scritti, sopra materie indicate in apposito programma, che sarà approvato con decreto ministeriale, col quale sarà pure costituita la Commissione esaminatrice.

Il numero dei punti per essere dichiarato idoneo, è di sei sopra dieci.

Art. 3.

I dichiarati idonei saranno classificati secondo l'anzianità di ciascuno, a stabilire la quale si terrà conto esclusivamente del tempo trascorso nel loro posto attuale, del servizio militare e di quelli prestati in Amministrazioni civili governative, purchè retribuiti direttamente e nominativamente dallo Stato; e, secondo l'ordine di tale classificazione, saranno nominati ai posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe disponibili nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e non spettanti, per legge e secondo il turno in corso, agli scrivani locali delle Amministrazioni della Guerra e della Marina.

Art. 4.

Nessuno scrivano abilitato, potrà tuttavia essere nominato ufficiale d'ordine, se non abbia compiuto tre anni di continuo e non interrotto servizio nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 novembre 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **DCCCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza dei 13 novembre 1891, colla quale la *Società di previdenza fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina*, con sede in Roma, domanda che le sia concessa la personalità giuridica;

Visto lo statuto della predetta Società, approvato il 13 giugno 1890 e modificato con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 19 dicembre 1890 e con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 7 giugno 1892;

Visto il parere della Commissione consultiva per le Istituzioni di previdenza e sul lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società di previdenza fra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, con sede in Roma, è riconosciuta come corpo morale ed è approvato il suo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Società dovrà inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio i bilanci consultivi, i bilanci tecnici quinquennali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.

Art. 3.

Le modificazioni allo statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

All. II.

SOCIETÀ DI PREVIDENZA
FRA GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO E DELLA R. MARINA
NEL REGNO D'ITALIA
sotto la presidenza onoraria di S. M. il Re

N.B. — Con voto emesso dalla R. Commissione consultiva per gli Istituti di previdenza, nella sua seduta del 12 maggio 1892, la Società è stata ammessa ad ottenere il riconoscimento giuridico mediante Regio decreto.

STATUTO[1]

CAPO I.
Costituzione, scopi e sede della Società.

Art. 1.

È costituita nel Regno d'Italia una Società di previdenza tra gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina ai seguenti scopi:

a) costituire un Fondo pensioni a profitto dei soci;

b) fare assicurazioni varie a favore dei soci e delle persone di loro famiglia, o di altre da loro designate;

c) assegnare sussidi temporanei, in caso di constatato bisogno ai soci che non siano più in attività di servizio;

d) concedere sovvenzioni alla vedova ed agli orfani bisognosi dei soci defunti;

e) istituire borse di studio a favore dei figli dei soci;

f) procurare ai soci facilitazioni nei vari bisogni della vita sociale, e possibilmente anche onorevoli occupazioni a quei soci, non in attività di servizio, che ne fossero privi per cause da loro indipendenti;

g) rendere onoranze funebri ai soci mediante rappresentanza, ove sia possibile.

La Società s'interdice rigorosamente qualunque discussione o deliberazione politica o religiosa, ed in genere tutto ciò che è estraneo agli scopi anzidetti.

Art. 2

La sede centrale della Società è in Roma, ed essa provvede per la gestione nelle provincie a mezzo dei soci rappresentanti.

CAPO II.
Composizione della Società

Art. 3.

La Società si compone di soci *onorari*, *benemeriti* ed *effettivi*:

Possono essere nominati soci *onorari* tutti quegli ufficiali che per lunghi e speciali servizi o per altri meriti abbiano acquistato il diritto alla gratitudine del paese.

Possono essere dichiarati soci *benemeriti* tutti gli ufficiali che, con oblazioni, con speciali servigi al Sodalizio, od altro, se ne siano resi meritevoli.

Sono soci *effettivi* tutti gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, siano in congedo od in attività di servizio, che pagano all'atto dell'iscrizione la tassa di ammissione di lire cinque e soddisfano regolarmente il contributo obbligatorio mensile di lire tre. Possono essere ammessi alle condizioni anzidette come soci *effettivi* tutti coloro che appartengono od hanno appartenuto al personale dei Ministeri di Guerra e Marina con nomina Regia e non abbiano cessato di farne parte per mancanza contro l'onore.

La nomina di soci *onorari* e *benemeriti* viene decretata dall'assemblea generale; l'ammissione dei soci *effettivi* è devoluta al Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il Sodalizio può avere anche una Presidenza onoraria, la cui nomina è di assoluta pertinenza dell'assemblea generale.

Ha pure un Comitato di patronesse nella capitale e dei Sottocomitati nelle provincie; alla loro formazione provvede il Consiglio di amministrazione con disposizioni regolamentari.

Art. 5.

Cessano di far parte del Sodalizio, perdendo ogni diritto sulle somme a qualsiasi titolo versate, fatta eccezione di quelle relative all'art. 12, lettera *b*), i soci:

a) che vengano cancellati dai ruoli del R. Esercito e della R. Marina per mancanze contro l'onore;

b) che diano per iscritto le loro dimissioni da socio dopo di avere saldate le quote mensili scadute fino al giorno delle dimissioni;

c) che lascino trascorrere sei mesi senza soddisfare il contributo mensile, salvo le garanzie stabilite all'art. 35;

d) che, dopo di aver cessato di appartenere al R. Esercito od alla R. Marina, si rendano immeritevoli di appartenere alla Società per mancanze contro l'onore.

L'esclusione dei soci per detti motivi è pronunziata dal Consiglio d'amministrazione.

CAPO III.
Fondi sociali.

Art. 6.

I fondi sociali sono di quattro specie, cioè:

a) Fondo pensioni;

b) Fondo assicurazioni;

c) Fondo sovvenzioni;

d) Fondo d'amministrazione.

a) FONDO PENSIONI.

Art. 7.

A formare il Fondo pensioni sono destinati:

a) interamente i contributi mensili obbligatori dei soci che dichiarino ascriversi al detto fondo;

b) le donazioni e legati a tale scopo fatti da privati o da pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

Dopo 12 anni di appartenenza al sodalizio, e purchè abbiano compiuti 55 anni di età e non siano più in attività di servizio, i soci acquistano diritto alla liquidazione di una pensione corrispondente al capitale che tiene conto:

1° dei contributi mensili pagati;

2° degli interessi composti di questi contributi;

3° delle quote, corrispondenti ai contributi mensili e relativi interessi composti, dei soci in qualsiasi modo eliminati dal sodalizio prima di avere raggiunte le condizioni succennate.

L'obbligo di versare il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 cessa col giorno dal quale decorre il pagamento della pensione.

Art. 9.

In via provvisoria per la liquidazione della pensione di diritto di cui all'articolo precedente è adottata la tabella *A* allegata al presente statuto.

I soci che abbiano raggiunte le condizioni che dànno loro diritto alla liquidazione della pensione anzidetta, possono ritardare la domanda per ottenerla, allo scopo di percepire un maggiore assegno vitalizio nei limiti concessi dalla tabella *A*.

---

(1) Il presente statuto è il risultato del riordinamento e delle modificazioni apportate al precedente dalla Commissione consultiva per gli Istituti di previdenza ed accettate dal Consiglio d'amministrazione in forza del dispositivo M delle disposizioni approvate dall'assemblea generale nella seduta del 19 dicembre 1890.

Art. 10.

Le rendite dei capitali assegnati al Fondo pensioni che non derivino dai contributi mensili, serviranno a concedere un aumento sulle pensioni di diritto, di cui agli articoli 8 e 9, nei limiti permessi dalla entità dei capitali stessi.

L'aumento sarà concesso in ragione del numero degli anni di appartenenza al Sodalizio.

La quota d'aumento sarà specificata nel bilancio annuale.

Art. 11.

Il pagamanto delle pensioni ha luogo colle stesse norme e cautele fissate pei pensionati dello Stato.

b) Fondo assicurazioni.

Art. 12.

A formare il Fondo Assicurazioni sono destinati interamente, salvo il disposto dell'art. 28, lettera *d*:

a) i contributi mensili obbligatori pagati dai soci che si ascrivono a questo fondo, onde assicurare il sussidio indicato dalla tabella *E*, pagabile in caso di morte alla famiglia o ad altre persone designate dal socio;

b) i contributi volontari designati dalle tabelle *B* e *C*, che i soci dichiarino di versare allo scopo di assicurare un sussidio in caso di morte non superiore a lire tremila, oppure un sussidio di vecchiaia non superiore a lire mille annue.

I soci assicurati per somme maggiori prima del 31 dicembre 1891 conservano i diritti acquisiti.

Art. 13.

Per ottenere l'assicurazione del sussidio in caso di morte in base ai contributi sia obbligatori che volontari occorre sia unito alla domanda un certificato di buona costituzione fisica, compilato e firmato da un medico militare, preferibilmente socio della Società.

Per gli ufficiali in congedo, domiciliati in comuni dove non risiedono medici militari, sia in attività di servizio che in congedo, il certificato potrà essere compilato da un medico comunale, la cui firma deve essere legalizzata dal sindaco.

Art. 14.

I certificati di cui all'articolo precedente sono dalla Giunta amministrativa sottoposti all'esame di una Commissione, composta di due medici appartenenti alla Società.

Art. 15.

In conformità del parere ottenuto dai medici consulenti la Giunta amministrativa può:

a) accettare definitivamente la domanda senza ordinare alcuna visita medica;

b) accettarla dopo che il socio siasi assoggettato ad una visita medica per conto della Società;

c) respingerla senza obbligo di far conoscere le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale deliberazione.

Art. 16.

Il sussidio in caso di morte è pagabile qualunque sia la causa del decesso, sempre quando questo non si verifichi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data dell'ammissione, durante i quali il socio abbia versato i suoi contributi al Fondo assicurazioni.

Art. 17.

A richiesta delle persone interessate, il sussidio in caso di morte:

a) può essere pagato per lire trecento appena comprovato il decesso del socio assicurato; per il resto entro il mese successivo;

b) può essere investito in un titolo di rendita nominativa;

c) può essere convertito in un assegno vitalizio; in base ai dati della tabella *D*, se la commutazione è dichiarata e resa obbligatoria all'atto della assicurazione del sussidio; in base ai dati della tabella *D* diminuiti del 10 per cento, se la commutazione è chiesta dopo il decesso del socio assicurato.

Art. 18.

Per contrarre l'assicurazione dei sussidi mediante contributi volontari come pure per ottenere la commutazione di cui alla lettera *c* dell'articolo precedente, deve essere pagata una *tassa fissa* non superiore a lire cinque ogni lire mille del sussidio da assicurarsi o da commutarsi.

Art. 19.

Il pagamento dei contributi volontari deve essere sempre anticipato.

Il ritardo oltre tre mesi, senza giustificati motivi, nel pagamento dei contributi volontari annui o mensili produce la decadenza dai diritti che il socio può avere acquisiti, salvo quello di ottenere il rimborso della somma che può essere liquidata coi criterii dell'articolo seguente.

I diritti primitivi possono essere riacquistati entro un anno dall'ultima scadenza non soddisfatta, purchè il socio:

a) versi tutte le rate scadute e i relativi interessi composti al saggio del 5 0[0];

b) paghi nuovamente la tassa fissa di cui all'art. 18;

c) presenti un nuovo certificato medico e si assoggetti alla visita sanitaria che potesse eventualmente essere ordinata dalla Giunta amministrativa della Società, qualora si tratti di sussidio in caso di morte.

Art. 20.

La liquidazione di cui all'articolo precedente è fatta colla formola che dà l'ottanta per cento della riserva individuale (1), se il socio ha in corso l'assicurazione per un sussidio in caso di morte.

Se invece l'assicurazione è stata contratta per un sussidio di vecchiaia, il socio dopo sei mesi dalla avvenuta decadenza, purchè sia ancora in vita, può ritirare il 50 0[0] dell'importo totale delle quote versate.

Art. 21.

Ai soci che abbiano sospesa l'esecuzione dei pagamenti dei contributi volontari o che per qualsiasi causa cessino dal far parte della Società, l'anzidetta liquidazione è fatta d'ufficio.

Art. 22.

Le somme liquidate in virtù degli articoli precedenti che non fossero ritirate entro un anno dalla data della cessazione dei pagamenti, sono devolute al Fondo sovvenzioni.

Art. 23.

L'assicurazione del *rischio di guerra* è accordata ai soci mediante il pagamento del contributo ordinario indicato alle tabelle *B* od *E*, più il pagamento di un *contributo di guerra* da valutarsi al cinque per cento del sussidio assicurato pel caso di morte.

Art. 24.

Il pagamento del *contributo di guerra* è obbligatorio per tutti i soci mobilizzati in tempo di guerra e per quelli che dimorino in una località fuori d'Italia, per la quale sia stato dichiarato lo stato di guerra.

Qualora in tempo di guerra, per circostanze di forza maggiore, i soci non si trovino in grado di versare direttamente o far pervenire alla cassa sociale l'importo di questo *contributo*, il medesimo potrà essere pagato non appena le cause di impedimento siano cessate, oppure verrà ritenuto sull'ammontare del sussidio da pagarsi, in caso di morte, agli aventi diritto.

---

(1) La riserva individuale è calcolata colla formola $R = Pe + n - pe\,(1 + Ce + n)$; dove:

pe è il contributo annuo che corrisponde ai versamenti fatti e si deduce dalla colonna terza della tabella *B*.

$Pe + n$ è il contributo, a premio unico, corrispondente all'età raggiunta dal socio che abbandona la Società, e si deduce dalla colonna seconda della tabella *B*.

$Ce + n$ è il valore attuale dell'annuità vitalizia immediata di una lira all'età raggiunta dal socio e si deduce dalla tabella *D*.

Esempio: Supponiamo che un socio siasi assicurato all'età di anni 30 ed abbia pagato per 7 anni il contributo mensile di lire 4,92 onde assicurare un sussidio di lire 3000 alla sua famiglia in caso di morte; allora $pe = 57,75$; $Pe + n = 1205\ 40$; $Ce + n = \frac{1000}{62.95} = 15.88$: $R = 230,58$.

c) Fondo sovvenzioni.

Art. 25.

Il Fondo delle sovvenzioni è costituito dalle entrate *straordinarie*, fra le quali si comprendono le somme di cui all'art. 22 del presente statuto, i proventi delle elargizioni, feste, lotterie, doni e legati, salvo il disposto dell'art. 7, ecc., e gli interessi del Fondo stesso.

Art. 26.

Le somme disponibili per ogni anno di questo Fondo, dedotta la quota devoluta alle spese d'amministrazione, sono impiegate come appresso:

1° il 20 0[0 alla costizione di un capitale di riserva del Fondo stesso;

2° il 20 0[0 per i sussidi ai soci bisognosi;

3° il 50 0[0 per le sovvenzioni alle vedove ed agli orfani;

4° il 5 0[0 per l'istituzione di borse di studio;

5° il 5 0[0 per gli altri scopi di cui alla lettera *f* dell'art. 1° del presente statuto.

Qualora non si presenti la necessità o la convenienza di erogare le somme indicate ai nn. 3°, 4°, 5° nella proporzione ivi designata, esse saranno versate per intero, o per la parte superflua, al capitale di riserva di cui al n. 1°.

Art. 27.

Quando il capitale di riserva lo permetterà, il Consiglio d'amministrazione proporrà all'assemblea un apposito articolo aggiuntivo allo statuto, col quale si stabilisca che il sussidio alle vedove venga convertito in pensione vitalizia.

d) Fondo amministrazione.

Art. 28.

Le somme occorrenti alle spese d'amministrazione sono annualmente prelevate da apposito Fondo, cui sono devolute:

a) le tasse d'ammissione dei soci;

b) le tasse fisse menzionate all'art. 18;

c) i proventi delle pubblicazioni vendute a scopo di propaganda;

d) una parte dei contributi versati al Fondo assicurazioni fino alla concorrenza del 5 0[0;

e) una percentuale da prendersi, secondo i bisogni sulle entrate straordinarie.

In nessun caso potrà, anche temporaneamente, venir prelevato dai Fondi pensioni ed assicurazioni, ogni qualsiasi somma per sopperire alle spese d'amministrazione.

CAPO IV.

Bilanci ed impiego dei Fondi sociali.

Art. 29.

L'esercizio sociale ha principio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre d'ogni anno.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea:

a) nella prima sessione il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale della Società al 31 dicembre ultimo scorso;

b) nella seconda sessione ordinaria il bilancio preventivo, nel quale sarà fissata la somma da prelevarsi dal Fondo sovvenzioni per le spese d'amministrazione.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione, ogni cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1892, eseguisce entro il primo semestre successivo, secondo le norme fissate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, distintamente per i Fondi pensioni ed assicurazioni, il bilancio tecnico allo scopo di avere conoscenza dell'onere della Società agli effetti delle tabelle adottate. Tutto il capitale derivante dai contributi obbligatori e volontari che eccederà sul risultato del bilancio tecnico, è interamente devoluto alla costituzione di una *riserva di previdenza*, fino a che questa non raggiunto una somma equivalente al 10 0[0 della *riserva matematica* di ciascun Fondo.

Gli utili eccedenti l'ammontare della *riserva di previdenza* sono valutati separatamente per ogni categoria di sussidi e sono ripartiti nell'anno della compilazione del bilancio tecnico fra i soci della rispettiva categoria, in proporzione dei versamenti fatti.

Qualora invece dal bilancio tecnico le risorse dei Fondi pensioni od assicurazioni risultassero insufficienti, il Consiglio d'amministrazione dovrà proporre all'approvazione dell'assemblea nuove tabelle in relazione colle risultanze di detto bilancio.

Art. 32.

I premi ed i contributi di ogni genere ai Fondi pensioni, assicurazioni e sovvenzioni e le rendite che ne derivano, devono, entro quindici giorni da quello della riscossione essere investiti in titoli di rendita dello Stato od in altri titoli garantiti dallo Stato od in obbligazioni di Istituti italiani di credito riconosciuti per legge.

È consentito al Consiglio d'amministrazione l'impiego di non oltre la decima parte di questi fondi in altri modi che siano ritenuti più proficui, da scegliersi tra quelli enumerati all'art. 7 delle norme per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso dettate dalla Commissione consultiva per gli Istituti di previdenza.

Esso è pure autorizzato a fare le pratiche opportune onde ottenere che il servizio dei contributi, delle pensioni e delle assicurazioni sia fatto dall'Amministrazione centrale della Cassa depositi e prestiti presso la Direzione generale del debito pubblico.

Presso il presidente della Società può essere tenuta per le spese d'amministrazione una somma non maggiore di L. 500. Le somme superiori del fondo ammministrazione debbono essere versate in conto corrente presso la Cassa centrale depositi e prestiti o presso altro pubblico Istituto di notoria solidità.

CAPO V.

Doveri e diritti dei soci.

Art. 33.

I soci *effettivi* devono soddisfare regolarmente il contributo obbligatorio mensile ed osservare il presente statuto ed il regolamento di amministrazione.

Art. 34.

Il contributo obbligatorio è fissato in L. 3, da pagarsi con versamenti anticipati mensili, o trimestrali, o semestrali od annui, salvo il rimborso agli eventi diritto in caso di decesso.

All'atto della sua iscrizione il socio dovrà dichiarare se intende che il detto contributo sia versato al Fondo pensioni con applicazione della tabella *A* oppure al Fondo assicurazioni con applicazione della tabella *E*. In nessun caso il contributo obbligatorio destinato originariamente ad uno dei Fondi può essere successivamente destinato all'altro.

Art. 35.

Il socio *effettivo* in ritardo di tre mesi al pagamento del contributo obbligatorio viene dal Consiglio d'amministrazione messo in mora, e non pagando dopo altri tre mesi, cessa di far parte della Società, perdendo ogni ragione sulle somme versate, eccetto quelle di cui all'art. 12, lettera *b*) che gli verranno restituite nella misura prevista dall'art. 20.

Qualora però entro un anno dal giorno della radiazione dai ruoli della Società faccia domanda di esservi riammesso e paghi le quote scadute coi relativi interessi composti al 5 0[0, è, senz'altro, reintegrato nei suoi diritti se trovasi ascritto al Fondo pensioni; se invece è ascritto al Fondo assicurazioni, deve inoltre provare di godere buona salute.

Art. 36.

Nel caso in cui il socio abbia versato il contributo obbligatorio al Fondo assicurazioni durante 18 mesi almeno, le persone da lui designate come eredi, od aventi diritto, ricaverranno il sussidio assicurato, anche se il socio muoia in arretrato di pagamento, purchè non sia trascorso il sesto mese dalla scadenza dell'ultimo contributo non soddisfatto. In questo caso, sulla somma dovuta, saranno trattenuti a favore della Società l'importo delle rate scadute ed i rispettivi interessi composti valutati al saggio del 5 0[0.

Art. 37.

Il socio effettivo ha diritto di prender parte alle deliberazioni della assemblea generale anche a mezzo di delegazione scritta; non può

disporre che di un voto per sè e di un secondo per delegazione scritta da un socio effettivo assente.

Per la nomina delle cariche sociali i soci effettivi che non intervengono all'assemblea possono prender parte alla votazione inviando al presidente della Società in tempo utile le loro schede suggellate.

Art. 38.

Le ammissioni dei soci effettivi decorrono dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno.

Hanno diritto al titolo di *socio fondatore* gli ufficiali che si sono inscritti nella Società entro l'anno 1890 e che hanno pagato il contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1891.

CAPO VI.

Organi della Società.

Art. 39.

Sono organi della Società:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Comitato dei sindaci;

d) il Collegio dei probiviri.

a) Assemblea generale.

Art. 40.

L'assemblea generale è costituita dai soci effettivi e si riunisce in Roma.

Art. 41.

L'assemblea è convocata in sessioni *ordinarie* due volte all'anno nel 1° e 4° trimestre. Nella prima sessione delibera sui conti consuntivi dell'esercizio scaduto e procede alla elezione delle cariche sociali; nella seconda sessione delibera sul bilancio preventivo dell'esercizio futuro e procede alle elezioni suppletive delle cariche sociali; in ambedue le sessioni discute inoltre le altre proposte portate all'ordine del giorno.

Art. 42.

L'assemblea è convocata in sessione *straordinaria* ogni volta che il Consiglio d'amministrazione lo giudichi opportuno o ne venga fatta domanda sottoscritta da almeno un venticinquesimo dei soci effettivi.

Art. 43.

Non possono essere messe all'ordine del giorno proposte di modificazione al presente statuto se esse non sono presentate dal Consiglio d'amministrazione di propria iniziativa o per richiesta di almeno duecento soci e non si intendono adottate se non riportano un numero di voti che raggiunga i due terzi almeno del numero dei presenti e dei rappresentati; egual numero di voti dovrà riportare la proposta di scioglimento della Società.

Art. 44.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve essere pubblicato in tutti gli uffici della Società ed inserito in tre giornali della capitale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione indicherà dettagliatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 45.

Le adunanze dell'assemblea sono legali purchè il numero degli intervenuti non facienti parte dell'Amministrazione sia superiore a quello degli intervenuti che ne fanno parte; le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 46.

Le deliberazioni si prendono per alzata e seduta; quando però si tratta di persone il voto è segreto.

Le proposte respinte dall'assemblea generale non possono riproporsi prima di un anno.

Art. 47.

Nell'assemblea generale le discussioni sono regolate da un *Ufficio di Presidenza dell'assemblea* composto di un presidente, un vicepresidente ed un segretario eletti fuori del Consiglio d'amministrazione e senza ingerenza amministrativa; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il segretario dell'assemblea redige i verbali delle adunanze.

b) Consiglio d'amministrazione.

Art. 48.

La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto del presidente e del vicepresidente della Società e di ventun consiglieri eletti dall'assemblea generale fra i soci effettivi residenti nella capitale. Tutti durano in carica tre anni ed i consiglieri si rinnovano per terzo ogni anno.

Nei primi due anni la scadenza è determinata dalla sorte, ed in seguito dall'anzianità di carica, i membri del Consiglio, scaduti, sono rieleggibili. Chi surroga consiglieri scaduti anzi tempo, dura in carica sol quanto doveva restarvi il suo predecessore. La surrogazione temporanea di consiglieri vacanti è fatta colle norme fissate dall'articolo 125 del Codice di commercio.

Art. 49.

Il Consiglio d'amministrazione elegge annualmente nel proprio seno a maggioranza di voti un ispettore ed un vice-ispettore, i quali, alla scadenza possono essere rieletti qualora rimangano consiglieri.

Il presidente della Società, il vice presidente ed i consiglieri ispettori costituiscono una *Giunta* che, in casi urgentissimi, prende sulla sua responsabilità quei provvedimenti che crede necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica del Consiglio d'amministrazione.

Art. 50.

È devoluta al Consiglio d'amministrazione la compilazione dei regolamenti per i vari servizi.

Spetta dal pari al Consiglio d'amministrazione la nomina del personale stipendiato, che sarà scelto preferibilmente fra i soci, o fra ex-militari.

Il socio stipendiato non può far parte del Consiglio d'amministrazione nè del Comitato dei sindaci.

Art. 51.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato in via *ordinaria* una volta al mese, ed in via *straordinaria* ogni volta che il presidente della Società lo reputi opportuno.

Le convocazioni del Consiglio d'amministrazione hanno luogo mediante avviso scritto da recapitarsi a domicilio almeno quarantotto ore prima delle sedute.

Per la legalità delle sedute occorre l'intervento di un terzo almeno dei consiglieri in carica.

Art. 52.

Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza; i verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un impiegato segretario e sottoscritti dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

Art. 53.

Il Consiglio d'amministrazione, sulla richiesta di almeno dieci soci effettivi, costituisce, fuori della Sede centrale, dei *Comitati locali*, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e morale della Società.

Tali Comitati saranno invitati ad emettere il loro parere su questioni d'ordine generale, ma non avranno alcuna ingerenza nell'Amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione non potrà istituire in una stessa città più di un Comitato; speciali disposizioni regolamentari fisseranno l'azione dei Comitati medesimi.

Art. 54.

I membri del Consiglio d'amministrazione prestano l'opera loro gratuitamente; essi però sono indennizzati delle spese che per ragione della carica dovessero incontrare.

Art. 55.

Il presidente della Società è legittimo rappresentante del Sodalizio, sia in giudizio che fuori; convoca l'assemblea; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta; sorveglia il regolare andamento di tutti i servizi; firma gli atti del Consiglio e della Giunta; può delegare un membro del Consiglio a rappresentarlo in giudizio, e fare procura legale ad un socio od a persona estranea alla Società.

Quando il Consiglio d'amministrazione o la Giunta per qualunque causa non sono in grado di funzionare, il presidente ha pieni poteri per provvedere alla gestione della Società fino al cessare della causa stessa.

Art. 56.

Nelle assenze del presidente della Società, il vicepresidente lo supplisce di diritto; in assenza anche di questo, il Consiglio elegge un presidente *provvisorio* per dirigere la seduta del Consiglio.

Art. 57.

Il consigliere ispettore è capo degli uffici d'amministrazione; cura l'esatto adempimento dei regolamenti e riferisce al Consiglio sull'andamento di ogni ramo di servizio.

c) COMITATO DEI SINDACI.

Art. 58.

I sindaci sono nominati fra i soci effettivi residenti nella capitale n numero di cinque, tre dei quali sindaci effettivi e due supplenti; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I sindaci hanno le attribuzioni determinate dal Codice di commercio e prestano gratuitamente l'opere loro.

I verbali delle adunanze dei sindaci, redatti da un impiegato della Società, sono da essi sottoscritti.

d) COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Art. 59.

Le contestazioni che possono insorgere in seno alla Società sono inappellabilmente giudicate da un Collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea generale colle norme stesse adottate per le altre cariche sociali. I probiviri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.

CAPO VII.

Scioglimento della Società.

Art. 60.

Nel caso di scioglimento della Società i Fondi delle pensioni e delle assicurazioni saranno ceduti in amministrazione ad un pubblico Istituto di previdenza, investito della personalità giuridica, onde sia provveduto agli impegni in corso.

Estinti che siano gl'impegni per i quali la Società di previdenza ha contratto obblighi prima del suo scioglimento, l'Istituto di cui sopra potrà disporre della *riserva di previdenza*, nel modo che crederà migliore, in pro delle famiglie dei soci viventi e defunti, e secondo i criteri dello statuto della Società stessa.

Parimenti disporrà del *capitale di riserva* del Fondo sovvenzioni.

Art. 61.

Per discutere dello scioglimento della Società l'assemblea dovrà essere convocata in seduta speciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

(*Seguono le tabelle* A, B, C, D, E, *relative allo ammontare delle pensioni, dei premi, contributi per le assicurazioni, assegni, ecc.*).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Elenco dei premi conferiti dalla Commissione giudicatrice nel concorso di cavalle e puledre, destinate alla riproduzione, tenutosi in Treviso nei giorni 6 e 7 agosto 1892

Classe I.

Puledre nate nel 1889 della taglia di m. 1.45 in su, coperte da un cavallo stallone o destinate alla riproduzione.

1° Premio di lire 400: *Gioconda*, da *Elwood Medium*, americano (dei depositi governativi), del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

2° Premio di lire 300: *Ginevra*, da *Amber*, americano (dei depositi governativi), del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

3° Premio di lire 150: *Flora*, da *The Swell*, bim. ingl., di Riccardo Pedrina e fratelli.

Classe III.

Cavalle nate nel 1888 della taglia di m. 1.52 in su, che abbiamo partorito o che nel 1892 siano coperte da cavallo stallone

2° Premio di lire 400: *Berta*, da *Bronzorty*, russo, di Giovanni Lorenzi.

3° Premio di lire 200: *Zaira*, da ignoto indigeno, di Gaudio Lion.

Classe V.

Cavalle nate nel 1887, o prima, della taglia di metri 1.52 in su, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio lire 600: *Décorah*, da ignoto indigeno, del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

2° Premio di lire 500: *Armida*, da *Nagrad*, russo, del commendatore Vincezo Stefano Breda.

1° Premio di lire 400: *Berta*, da *Tonny Performer II*, bim. ingl. (dei depositi governativi), del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

2° Premio di lire 400: *Diva*, da *Elwood Medium*, americano (dei depositi governativi) dei fratelli Antonini.

2° Premio di lire 400: *Bella*, da ignoto indigeno, del capitano Paolo Da Zara.

2° Premio di lire 400: *Dora*, da ignoto indigeno, di Eugenio Guillion Mangilli.

2° Premio di lire 250: *Verbena*, da ignoto indigeno, di Giovanni Macerata e fratelli.

2° Premio di lire 250: *Darling*, da ignoto indigeno, del barone Gino De Morpurgo.

3° Premio di lire 250: *Warsowa*, da ignoto indigeno, del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

3° Premio di lire 250: *Valet*, da *Janny Ebor*, bim ingl., di Andrea Giarretta e fratelli.

3° Premio di lire 200: *Ama*, da *Glengarry*, p. s. ingl. (dei depositi governativi), di Giovanni Macerata e fratelli.

Classe VI.

Cavalle nate nel 1887, o prima, della taglia di m. 1.42 a m. 1.52, che abbiano partorito o che nel 1892 siano coperte da un cavallo stallone.

1° Premio di lire 400: *Amelia C*, da *Glengarry*, p. s. ingl. (dei depositi governativi), del commendatore Vincenzo Stefano Breda.

2° Premio di lire 300: *Norma*, da *York Shiremann*, bim. ingl., di Riccardo Pedrina e fratelli.

3° Premio di lire 200: *Vanda*, da *Visapour*, russo, di Giovanni Lorenzi.

3° Premio di lire 100: *Graziosa*, da ignoto orientale, di Giovanni Macerata e fratelli.

Elenco dei premi conferiti dalla Commissione giudicatrice del concorso speciale di puledri e puledre da tiro pesante rapido, tenutosi in Orzinuovi (Brescia) nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 1892.

Classe I.

Puledri da tiro pesante.

2° Premio di lire 100: *Gemma*, da *Bajard 2°*, brab., di Cipriano Alberti.

2° Premio di lire 100: *Bajard 3°*, da *Bajard 2°*, brab, dei fratelli Gardoni.

3° Premio di lire 50: *Fuld*, da *Bajard 2°*, brab., di Giovanni Cabrini.

3° Premio di lire 50: *Bandiera*, da *Bajard 2°*, brab. di Luigi Cabrini.

3° Premio di lire 50: *Stella*, da *Bajard 2°*, brab., di Battista Prati.

Classe II.

Puledri e puledre nati nel 1891.

2° Premio di lire 80: *Bajard 5°*, da *Bajard 2°*, brab., di Luigi Moreni.

2° Premio di lire 80: *Rondello*, da *Bajard 2°*, brab., del conte Angelo Martinengo.

3° Premio di lire 40: *Bajard 7°*, da *Bajard 2°*, brab., dei fratelli Scola.

Classe III.

Cavalle madri dei puledri concorrenti alla classe prima e seconda.

2° Premio di lire 100: *Pina*, da ignoto indigeno, di Alessandro Foschetti.
2° Premio di lire 100: *Pastora*, da ignoto indigeno, del conte Angelo Martinengo.
3° Premio di lire 50: *Pina*, da ignoto indigeno, dei fratelli Gardoni.
3° Premio di lire 50: *Leona*, da ignoto indigeno, dei fratelli Apollonio.
3° Premio di lire 50; *Gambetta*, da ignoto indigeno, di Battista Prati.

Classe IV.

Cavalle madri accompagnate dai redi nati nel 1892.

2° Premio di lire 100: *Mora*, dei fratelli Bordiga.
2° Premio di lire 100: *Bellaria*, di Giovanni Lovasetti.
3° Premio di lire 50: *Ledi*, dei fratelli Lazzaroni.
Premio di lire 25: *Nina*, di Giuseppe Poli.
Premio di lire 25: *Mora*, di Andrea Fiammenghi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Plotoni allievi sergenti.

Facendo seguito alla circolare n. 137 del 10 corrente, si avverte che anche pel plotone allievi sergenti del sotto indicato reggimento è stato già completato il numero delle ammissioni per esso stabilite.

Questo Ministero dichiara perciò chiuse le ammissioni nel detto plotone.

22 reggimento artiglieria.

Roma, 19 novembre 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 562818 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 500, al nome di Isacchi Ferdinando, Gaetano e Brigida fu Luigi, minori, sotto l'amministrazione della madre Isacco Amalia, domiciliata in Casletto (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Isacchi Ferdinando, Isacco-Zeffiro-Gaetano e Brigida fu Luigi, minori, sotto l'amministrazione della madre Isacco Amalia, domiciliata in Casletto (Como), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica d detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 863235 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 20, al nome di De Zepito Raffaele di Luigi, domiciliato in Chieti, fu così intestata per errore occorso, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Di Zopito Raffaele di Luigi, domiciliato in Chieti, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, addì 21 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878 N. 4646 (serie 2ª), modificata con quella del 23 dicembre 1888 N. 5858 (serie 3ª), amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti *presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.*

SITUAZIONE PATRIMONIALE *al 30 settembre 1892.*
(Art. 13 del Regolamento 3 marzo 1889 num. 6013, serie 3ª).

DARE.

Fondi impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 20 del regolamento 3 marzo 1889 n. 6013)	L.	39,028,283 60
Detti impiegati in rendita del Consolid. 5 0|0 (art. 20 del Regolamento suddetto)	»	420,579 78
Detti in conto corrente fruttifero con la Cassa dei depositi e prestiti (art. 15 del regol. sudd.)	»	5,493 80
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Tesorerie provinciali, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	143,022 26
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati	»	17,242 10
Multe rimaste da riscuotere dagli Esattori delle imposte	»	399 34
	L.	39,615,020 88

AVERE.

Rate mensili e trimestrali di pensioni rimaste da soddisfare	L.	27,213 18
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	6,396 23
Attivo netto al 30 settembre 1892	»	39,581,411 47
	L.	39,615,020 88

Roma, addì 31 ottobre 1892.

Vº *Il Direttore generale*
NOVELLI.

Il Direttore capo della Ragioneria
C. STEIDL.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale di un medico, con retribuzione annua di lire 1000, per il servizio delle contro visite alle meretrici nella città di Milano.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 marzo p. v. le loro domande in carta da bollo da lire 1,20 corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 19 novembre 1892.

Il Direttore della sanità pubblica
L. PAGLIANI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 22 novembre 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3/4 coperto	—	6 5	1 9
Domodossola	sereno	—	9 8	— 3 0
Milano	piovoso	—	4 7	2 2
Verona	coperto	—	10 0	5 0
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	10 0	2 4
Torino	nebbioso	—	6 4	0 0
Alessandria	nebbioso	—	6 1	1 3
Parma	nebbioso	—	4 4	1 0
Modena	coperto	—	6 5	2 7
Genova	sereno	calmo	15 7	9 8
Forlì	nebbioso	—	10 8	4 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	12 0	5 2
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	17 0	7 4
Firenze	nebbioso	—	12 6	4 0
Urbino	nebbioso	—	9 6	3 9
Ancona	nebbioso	mosso	12 4	9 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	15 6	8 5
Perugia	sereno	—	11 7	5 2
Camerino	coperto	—	9 3	3 5
Chieti	nevica	—	13 0	2 8
Aquila	3/4 coperto	—	12 1	1 9
Roma	1/4 sereno	—	16 5	5 5
Agnone	1/2 coperto	—	11 9	2 8
Foggia	—	—	—	—
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	15 3	10 6
Napoli	sereno	calmo	16 5	9 8
Potenza	coperto	—	11 0	4 0
Lecce	3/4 coperto	—	16 5	8 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	calmo	18 0	8 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	19 0	14 0
Palermo	3/4 coperto	mosso	22 4	9 9
Catania	sereno	calmo	19 8	11 6
Caltanissetta	sereno	—	15 6	8 8
Siracusa	3/4 coperto	calmo	19 4	13 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 22 novembre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . = 768,7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 62
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 15°,3. Minimo = 5°,5.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 22 novembre 1892.

In Europa pressione anticiclonica al Centro, leggermente bassa all'occidente dell'Irlanda. Praga 777; Zurigo 773; Lapponia 765; Valentia 761.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito al Nord e centro; nebbie e qualche pioggiarella sulla Valle Padana; temperatura abbastanza elevata al Nord e centro.

Stamane: cielo generalmente sereno in Sicilia e sul versante tirrenico, nuvoloso e nebbioso altrove; venti generalmente deboli settentrionali; barometro da 772 a 768 mill. dal Nord all'estremo Sud.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo generalmente sereno; qualche brinata al Nord.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PALERMO, 22. — Il ministro della real casa, commendator Rattazzi, rispose col seguente telegramma ad altro direttogli dal sindaco l'altro ieri:

« Le prove di affetto e di devozione che vengono in ogni circostanza alla real famiglia dalla cittadinanza di Palermo, riescono sempre gradite al cuore degli augusti sovrani.

« L'espressione di tali sentimenti giunse ora tanto più cara ai sovrani per l'iniziativa che ne prese un illustre patriotta e statista.

« Il re e la regina ringraziano lei per essersi fatto interprete dei saluti e augurii affezionati e leali, e la incaricano di porgere vive grazie, in loro nome, a S. E. il cav. Francesco Crispi e a tutti quelli, che si associarono allo spontaneo omaggio.

« Firmato: il ministro *Rattazzi.* »

PALERMO, 22. — Alle ore 2 pom. l'on. Crispi recò al municipio.

L'on. Crispi fu ricevuto dal sindaco, dalla Giunta e dai consiglieri comunali, sullo scalone.

L'on. Crispi ringraziò per le festose accoglienze fattegli della cittadinanza e rimase 45 minuti al municipio intrattenendosi di quistioni attinenti al progresso ed allo sviluppo della città.

Tanto all'andata che al ritorno l'on. Crispi fu calorosamente applaudito.

L'on. Crispi riparte oggi col piroscafo *Malta.*

PALERMO, 22 — Il sindaco, marchese Ugo delle Favare, la Giunta in carrozza di gala e le società operaie con bandiere accompagnarono l'on. Crispi al molo.

La popolazione l'acclamò vivamente.

L'on. Crispi salì a bordo del *Malta*, accompagnato dal prefetto e da tutte le autorità cittadine.

Egli parlò alle 6 pom. circa.

PARIGI, 22 — I giornali sono unanimi nel dichiarare che, dopo le accuse fatte alla Camera dei deputati da De la Haye, l'inchiesta parlamentare sull'affare della compagnia del canale di Panama s'imponeva; e che bisogna ora fare rapidamente una completa luce.

PARIGI, 22 — Ebbe luogo stamane una riunione plenaria dei deputati repubblicani, nella quale fu deliberata la lista dei candidati per la Commissione d'inchiesta sull'affare della compagnia del canale di Panama.

La lista comprende 23 deputati repubblicani, un bulangista e nove conservatori.

PARIGI, 22 — *Camera dei deputati* — Si procede alla elezione dei 33 membri della Commissione d'inchiesta sugli atti della compagnia del canale di Panama.

Alla fine della seduta, il presidente Floquet, proclama i risultati dell'elezione.

I 23 deputati repubblicani designati stamane nella riunione plenaria delle Sinistre sono eletti al primo scrutinio, insieme con soli 3 membri della Destra.

Questi, di fronte a tale risultato, dichiarano che si dimettono.

Uno di loro sale alla tribuna e dice di essere autorizzato a dichiarare che le Destre si disinteressano assolutamente della Commissione d'inchiesta.

6 fra i membri eletti della Sinistra dichiarano allora anche essi che si dimettono.

Il secondo scrutinio è rinviato a domani.

VENEZIA, 22. — S. A. R. il Duca di Genova è partito stamane, alle ore 20,5, per Roma.

STOCCOLMA, 22. — Le due Camere approvarono il progetto del Governo per l'organizzazione della fanteria.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 22 novembre 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 92	—	—			96,87 1/2		— —
Rendita 5 0/0 2.a grida		—	—	96,90	96 90			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			102 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 30
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			100 75
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			103 25
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 92	500	500		— —			430 —
» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione	»	500	500		— —			425 —
» Comune di Trapani 5 0/0	1 giugno 92	500	500		—			497 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottob. 92	500	500		— —			456 50
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			491 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500	493,50	493 50			— —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			665 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			589 —
» » Sarde (Preferenza)	1 luglio 91	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1350 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —			1035 —
» » Generale	»	300	300		— —	361 360 1/2		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	300		— —			403 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			518 —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			513 —
» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.	1 luglio 92	500	400		— —			532 —
» » » » » (nuove)	»	500	100		— —			— —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 92	500	500		— —			955 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1205 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	423 22 21 20 22		— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	165		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			170 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			290 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			183 —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			326 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			190 —
» » Caoutchouc	1 genn. 90	200	200		— —			35 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	168 167		— —
» » di Credito e d'ind. Edilizia	»	250	250		— —			258 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			464 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			423 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. dalla Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

19 novembre 1892.

Consolidato 5 0/0 . . . L. 96 990
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 94 820
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 58 572
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 57 257

B. TANLONGO, Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		102 97 1/2
	Parigi	Cheques		103 65
3	Londra	90 giorni		25 87
	»	60 giorni		
	»	Cheques		26 06
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 28 novembre
Prezzi di compensazione }
Compensazione 29 »
Liquidazione 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI
Visto Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	95 80
» 3 0/0	59 —
Obbl. Beni Eccl. 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	103 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	459 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	490 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	492 —
Az. Fer Meridionali	660 —
» » Mediterranee	545 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1350 —
» » Romana	1022 —
» » Generale	369 —
» Banco di Roma	345 —

Titolo	Prezzo
Az. Banca Tiberina	36 —
» » In. e Com. (an.)	505 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	500 —
» Soc. Cred. Mobil.	536 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	960 —
» » Acqua Marcia	1190 —
» » Condot. d'ac.	430 —
» » Gen. Illumin.	285 —
» » Tramway Om.	182 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	172 —
» » Immobiliare.	164 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	210 —

Titolo	Prezzo
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	40 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	180 —
» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	417
» » » 4 0/0	170
» » Ferroviarie	294
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.